

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/720 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

### recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per pollame originario dell'Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli («l'accordo») sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup>. L'accordo è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'allegato V di detto accordo prevede l'apertura di un contingente tariffario annuale per le importazioni nell'Unione di pollame originario dell'Islanda.
- (3) A norma della decisione (UE) 2017/1913, l'accordo deve entrare in vigore il primo giorno del settimo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure interne. L'ultima di queste notifiche è avvenuta il 19 ottobre 2017. L'accordo deve pertanto entrare in vigore il 1° maggio 2018. È opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (4) L'accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile. Poiché l'accordo è tuttavia applicabile a decorrere dal 1° maggio 2018, i quantitativi annuali per il 2018 e gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti conformemente all'allegato V dell'accordo.
- (5) Il contingente tariffario dovrebbe essere gestito dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (6) L'accordo stabilisce che le disposizioni di cui al protocollo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda <sup>(5)</sup>, si applica *mutatis mutandis* ai prodotti che beneficiano del contingente tariffario.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È aperto un contingente tariffario dell'Unione per il pollame originario dell'Islanda conformemente a quanto indicato nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 274 del 24.10.2017, pag. 58.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 274 del 24.10.2017, pag. 57).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 58).

<sup>(5)</sup> Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GUL 131 del 18.5.2006, pag. 1).

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'allegato è gestito in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

*Articolo 3*

Al fine di essere ammissibili a beneficiare del contingente tariffario stabilito dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato sono conformi *mutatis mutandis* alle norme di origine e alle altre disposizioni di cui al protocollo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base del codice SA precisato nella seconda colonna della tabella.

N. d'ordine	Codice SA	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario annuale (t di peso netto)	Aliquota del dazio contingentale (%)
09.0830	0207	Pollame	Dall'1.5.2018 al 31.12.2018: 100 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 300	0